

DIOCESI DI TREVISO

Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso

ORDINARIATO

Prot. n. 294/12/PG

Conoscenza e osservanza della normativa diocesana circa l'uso di ambienti e spazi delle parrocchie e degli enti soggetti alla vigilanza del Vescovo da parte di associazioni, enti e altri gruppi non ecclesiali

Si moltiplicano le segnalazioni agli Uffici diocesani, preposti alla vigilanza amministrativa e canonica sugli enti ecclesiastici, di situazioni di non chiarezza, ambiguità, occupazione di fatto, di proprietà delle parrocchie, in assenza di qualsiasi convenzione scritta, o con convenzioni, o atti analoghi, ampiamente scaduti, o atti sottoscritti senza il rispetto, o al di fuori, delle normative canoniche e civili, riguardo a strutture parrocchiali concesse in uso ad associazioni, enti, gruppi non ecclesiali,.

Queste situazioni esigono di essere chiarite per:

- a) congruità tra le attività ospitate e il fine pastorale della parrocchia;
- b) chiarezza circa le adeguate assicurazioni e la responsabilità civile e penale del proprietario e del conduttore dell'attività situata in ambienti e spazi parrocchiali;
- c) l'uso di proprietà parrocchiali non deve in alcun modo tradursi in una pura perdita per la parrocchia e tantomeno in diritto di occupazione di superfici, o in usucapione o in servitù da parte dell'associazione o gruppo che ne ha ottenuto l'uso.

L'Autorità diocesana richiama la necessità che si osservi la Normativa prescritta dal *Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione per gli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo*, 15 settembre 2004, nn. 11-12, precisando qui di seguito i passaggi e le condizioni di una corretta cessione di ambienti e spazi parrocchiali a soggetti non ecclesiali.

E' necessario che il Parroco o rappresentante legale dell'ente ecclesiastico presenti all'Ordinario:

- domanda scritta e firmata di proprio pugno con la quale chiede il *nulla osta* per stipulare la convenzione, descrivendo sommariamente la situazione e i motivi che portano a definire una *convenzione* (cf *Istruzione sugli atti di straordinaria amministrazione per gli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo*, 15 settembre 2004);
- testo scritto della *Convenzione* già esaminato dalle parti interessate precisando se si tratta di concessione in comodato gratuito o di locazione, specificando la durata della convenzione (non sono ammesse convenzioni a tempo indeterminato) e precisando i diritti e doveri delle parti contraenti;
- specificazione dell'identità e capacità giuridica del soggetto richiedente, con presentazione del relativo Atto costitutivo o Statuto o Regolamento con relativa registrazione presso la competente autorità civile se posseduta;
- copia dei verbali del CPP e del CPAE che obbligatoriamente dovranno essere interpellati sulla questione;


Questa normativa diocesana vale per le situazioni non giuridicamente e canonicamente definite o poggiate su convenzioni o contratti già scaduti o in scadenza entro il 30 giugno 2012 per essere eventualmente rinnovati.

Per facilitare i procedimenti di verifica e di regolamentazione delle situazioni di cui sopra l'Ufficio amministrativo può essere contattato per ottenere una bozza di convenzione.

Si chiede inoltre che il presente testo sia portato alla conoscenza e all'esame del CPP, del CPAE e degli enti, associazioni e gruppi che eventualmente avessero in uso spazi e ambienti della parrocchia.

La Cancelleria e l'Ufficio amministrativo sono a disposizione delle parrocchie per la valutazione dei singoli casi e per l'espletamento delle pratiche canoniche e civili.

Treviso, 27 febbraio 2012



Mons. Giuseppe Rizzo
Mons. GIUSEPPE RIZZO
Vicario generale